

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 865)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati,
nella seduta del 17 gennaio 1973 (V. Stampato n. 1145)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TANASSI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 1973*

Nuove misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le misure dell'indennizzo privilegiato aeronautico, di cui al regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito nella legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, sono raddoppiate.

Art. 2.

L'indennizzo privilegiato aeronautico è esteso al personale militare e civile dello Stato che, essendo in servizio presso gli

aeroporti, riporti invalidità in conseguenza di incidente di volo. Se dall'incidente sia derivata la morte, l'indennizzo è liquidato alle famiglie.

Art. 3.

La presente legge ha effetto per gli incidenti di volo verificatisi a partire dal 1° gennaio 1968.

All'onere di lire 300.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1972 si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.